

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROFILATELIA
A.I.D.A.

Fondata a Milano il 27 dicembre 1958

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale denominata A.I.D.A. – Associazione Italiana di Aerofilia.

Art. 2 Durata e sedi

L'Associazione ha durata illimitata e, al momento, ha sede legale presso il Presidente. Essa potrà essere trasferita altrove per decisione del Consiglio Direttivo, di seguito denominato C.D.

Art. 3 Mezzi finanziari

L'Associazione, dotata di autonomia organizzativa, giuridica ed amministrativa, non ha fini di lucro e trae i mezzi per conseguire i propri scopi statutari dalle quote annuali versate dai Soci e da eventuali contributi e/o donazioni di Enti pubblici e/o privati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 4 Scopi statutari

L'A.I.D.A. è una libera associazione apolitica tra cittadini, senza distinzione di sesso, età, condizione sociale od altro ed esprime il desiderio dei singoli di vivere insieme un'esperienza culturale, sociale ed amatoriale. L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo sviluppo e la diffusione della cultura nel campo dell'aerofilia intesa come mezzo di formazione ed approfondimento dei Soci.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi:

- a) contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed al progresso del collezionismo aerofilatelico, dalla mitologia ai voli a reazione e ai viaggi nel cosmo, promuovendo lo studio della storia aeropostale, il tutto in collaborazione con qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale.
- b) Facilitando ed organizzando scambi di francobolli di posta aerea, aerogrammi, cartoline, documenti ed ogni altro oggetto che abbia attinenza con il campo aerofilatelico a scopo di collezione e studio.
- c) Prestando assistenza ai Soci, sia dal punto di vista tecnico che per gli scambi, stime, ecc....
- d) Ottenendo per i Soci condizioni favorevoli per acquisti di novità (francobolli, aerogrammi ecc...per acquisti di accessori ed oggetti per collezionare, per abbonamenti a riviste e pubblicazioni, per iscrizione ad altri circoli ed associazioni culturali.
- e) Pubblicando un notiziario sociale la cui periodicità sarà determinata dal C.D. e distribuendo ai propri Soci pubblicazioni attinenti l'attività e gli scopi dell'Associazione.
- f) Pubblicando cataloghi, libri, monografie, studi, articoli riguardanti l'aerofilia e la storia della posta aerea e aiutando i soci nelle loro pubblicazioni.
- g) Organizzando manifestazioni, mostre e convegni relativi agli scopi sopra elencati.

Dato il carattere volontario e dilettantistico di questo tipo di attività ed il dichiarato intento di non voler in alcun modo perseguire fini di lucro, a nessuno dei Soci ivi compresi i componenti dei collegi ed organi dell'Associazione, potrà essere riconosciuto alcun emolumento, potranno essere riconosciuti rimborsi spese documentati per incarichi assegnati dal C.D.

Art. 5 Categorie Sociali

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare e fruire delle attività predisposte dall'Associazione-

I Soci si distinguono in:

- Soci ordinari: sono coloro che versano la quota associativa
- Soci sostenitori: sono coloro che versano una quota maggiorata.

SOCI

Art. 6 Qualifica di socio

Per assumere la qualifica di Socio è necessario presentare al C.D. domanda di adesione all'Associazione, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicazione del nome e del cognome, luogo di residenza completo, numero telefonico, e mail, professione esercitata dal richiedente (tutti i dati raccolti verranno custoditi e trattati in base alle normative vigenti in materia di privacy)
- dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali
- firma di un socio presentatore

E' compito del C.D. di pubblicare sul bollettino dell'Associazione la ricezione della domanda affinché i Soci ne siano al corrente e possano eventualmente fare delle comunicazioni riservate alla Segreteria. Trascorso il termine minimo di due mesi dalla pubblicazione della domanda il C.D. delibererà in merito all'ammissione o meno senza dare ragguagli in merito alle proprie decisioni.

Per i minorenni la domanda di ammissione dovrà recare anche la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 7 Diritti dei soci

I Soci hanno diritto all'atto dell'ammissione:

- di ricevere la tessera sociale
- all'iscrizione del nome cognome ed indirizzo, genere di collezione e desideri di scambio e corrispondenza nell'elenco generale dei Soci di periodica pubblicazione
- di ricevere una copia del predetto elenco generale dei Soci e dei relativi aggiornamenti o supplementi nei quali saranno indicate solo le informazioni di cui il Socio stesso avrà autorizzato la pubblicazione
- di usufruire di tutti i servizi sociali che verranno attuati, in esecuzione degli scopi statutari previsti, nonché di eventuali altri servizi e facilitazioni.

Art. 8 Doveri dei soci

I Soci sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione entro il 28 febbraio di ogni anno, l'entità e la modalità di pagamento della quota verranno determinate dal C.D.. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organismi sociali nonché al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Art. 9 Rinnovo dell'iscrizione

L'obbligazione del Socio è personale e dura un anno sociale.

Art. 10 Perdita della qualifica di socio

I Soci sono espulsi o esclusi per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie o per decesso
- per provvedimenti del C.D. a seguito del mancato pagamento della quota sociale
- per radiazione deliberata dal C.D. a seguito di slealtà o disonestà nei confronti di altri Soci, di violazioni al presente Statuto, ai Regolamenti interni, alle deliberazioni degli Organi sociali o di altro motivo grave.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo (C.D.)
- il Presidente
- due Vice-Presidenti
- il Segretario
- il Tesoriere

Art. 12 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci, che è sempre sovrana, è convocata presso la sede dell'A.I.D.A. o altra sede stabilita dal C.D.:

- ogni anno entro il 31 dicembre viene convocata l'Assemblea. La convocazione inviata a mezzo di lettera semplice, deve avvenire almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e dovrà contenere, oltre alla specifica dei punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione
- ogni quattro anni entro il 31 dicembre del quarto anno per l'elezione del C.D. e la convocazione deve essere inviata almeno 45 giorni prima

L'Assemblea, composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed in regola con il versamento delle quote può essere ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, metà più uno dei presenti o dei delegati.

Per consentire anche ai Soci che non sono in grado di intervenire di persona all'Assemblea quadriennale è stabilito che, insieme alla convocazione, venga spedita a tutti i Soci aventi diritto di voto un'apposita scheda con busta. Le schede di voto, chiuse nelle buste, dovranno essere restituite alla Segreteria prima dell'inizio dell'Assemblea.

Art. 13 Assemblea ordinaria

Un'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del C.D. almeno una volta l'anno. Essa sarà chiamata a discutere e a deliberare le linee generali del programma delle attività ed i bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il C.D., il suo Presidente lo ritengano necessario o quando ne venga fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo degli associati.

Art. 15 Consiglio direttivo

L'A.I.D.A. è diretta da un Consiglio Direttivo composto dai Soci dell'Associazione in numero minimo di cinque ed in numero massimo di undici. I membri del C.D. vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica per un periodo di quattro anni consecutivi e sono rieleggibili alla scadenza. Il C.D. potrà demandare ad altri Soci non eletti speciali funzioni o incarichi specifici che siano ritenuti utili al conseguimento dell'oggetto sociale. Non possono far parte quei soci che dalla filatelia o dall'aerofilatelia traggono in modo preponderante i mezzi di vita. Il numero dei componenti il C.D. viene deliberato di quadriennio in quadriennio dal C.D. uscente.

Il C.D. elegge fra i propri membri: un Presidente, due Vice Presidenti., un Segretario, un Tesoriere ed eventualmente un Vice Segretario-

Il C.D. tiene le proprie adunanze almeno una volta l'anno a norma di apposito regolamento.

Il C.D. si riunirà ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenessero opportuno e/o necessario.

IL C.D. è presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti, in caso di assenza di entrambi sarà chiamato a presiedere la seduta il più anziano, per iscrizione, dei Consiglieri presenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Al C.D. spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, determina l'ammontare delle quote associative annue, svolge tutte le mansioni necessarie e funzionali alla corretta gestione del sodalizio.

Il C.D. ha facoltà di attribuire la qualifica di Socio onorario a persone meritevoli per la loro attività e per iniziative di particolare interesse a favore dell'aerofilatelia nei suoi vari settori.

Il Presidente del C.D. è presidente dell'A.I.D.A. a tutti gli effetti, ha la legale rappresentanza nonché la firma legale che può delegare, per ogni singolo atto, ad un altro membro del C.D.

Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci, presiede inoltre le adunanze del C.D. che convoca per invito scritto ogni volta che lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

In caso di urgenza può sostituirsi al C.D. chiedendo entro quindici giorni la ratifica del suo operato.

Il Presidente, o almeno un terzo dei Consiglieri hanno la facoltà di proporre al C.D. la nomina di un Presidente onorario dell'Associazione.

Il Segretario da esecuzione alle delibere della presidenza e del C.D. e redige i verbali delle riunioni. Il tesoriere cura l'ordinaria amministrazione dell'associazione, è incaricato della riscossione delle quote associative e delle altre entrate, tiene aggiornata la contabilità e l'elenco dei Soci.

Art. 16 Delegati e rappresentanti dell'Associazione

Il C.D. può nominare dei delegati o dei rappresentanti dell'Associazione nelle località e nei Paesi ove ciò sia ritenuto opportuno in relazione al numero dei Soci ivi esistenti.

I compiti dei delegati e dei rappresentanti sono previsti dai rispettivi regolamenti redatti dal C.D.

Art. 17 Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci, convocata secondo le norme dell'art. 12 su proposta del C.D. o di almeno un terzo dei Soci. A tale proposito l'Assemblea può essere convocata anche prima del termine previsto dall'art 12 su domanda di chi presenta le modifiche allo Statuto.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare dell'Associazione
- dai contributi annuali e straordinari degli associati
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi

Art. 19 Quote sociali

Le somme versate per le tessere sociali e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in alcun caso, e sono intrasmissibili.

Art. 20 Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico finanziario, deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto di ogni anno (1 gennaio 31 dicembre) dovrà essere presentato entro il 28 febbraio dell'anno successivo-

Art. 21 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato soltanto dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata a questo proposito.

Il voto dovrà riunire almeno tre quarti dei Soci e la deliberazione dovrà avere la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti, affinché sia valida.

Art. 22 Modalità dello scioglimento

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non potrà essere, sotto qualsiasi forma, distribuito fra i Soci e quindi sarà devoluto ad opere di beneficenza designate dall'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento.

Art. 23 Disposizioni finali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, comprese quelle previste all'art. 16.

I verbali delle Assemblies e delle sedute del C.D. sono redatti dal Segretario, in mancanza, da altro membro del C.D. designato dal Presidente.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa che regola la materia.